



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr.ssa Rossella SCERBO	Presidente
Dr. Antonio BARRILE	Consigliere
Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER	Referendario, relatore
Dr.ssa Sabina PINTO	Referendario
Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI	Referendario
Dr. Filippo Maria SALVO	Referendario
Dr.ssa Maria LEPORE	Referendario
Dr. Cosmo Cesare COSENTINO	Referendario
Dr.ssa Mariagrazia PELLECCIA	Referendario
Dr. Lucio GRAVAGNUOLO	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213;

VISTE le deliberazioni n. 18/SEZAUT/2020/INPR, n. 13/SEZAUT/2021/INPR e n. 2 /SEZAUT/2024/INPR, recanti le linee guida per i controlli interni;

VISTO il referto sul funzionamento dei controlli interni del Comune di Siderno;

VISTA la nota istruttoria prot. n. 5662 del 04/11/2024 di questa Sezione;

VISTA la nota di riscontro del Comune di Siderno, acquisita al protocollo n. 35865 del 15 del 20/11/2024 di questa Sezione;

VISTA la determina con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2024 il relatore, Referendario Emanuela Friederike Daubler.

FATTO

Il Comune di Siderno ha trasmesso a questa Sezione, mediante l'applicativo "Con.Te.", il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023.

A seguito dell'analisi delle relazione-questionario, rendendosi necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi a supporto dell'attività istruttoria, il magistrato istruttore, con la nota istruttoria citata in premessa ha chiesto documentazione, chiarimenti e specifiche integrazioni a completamento di quanto rappresentato nel referto. Le informazioni e le precisazioni richieste sono state fornite dal Segretario generale del comune con nota protocollo n. 35865 del 15/11/2024.

DIRITTO

Ai fini dell'inquadramento della materia giova rammentare che un primo riferimento alle verifiche in tema di controlli interni si rinviene nell'art. 3 della legge n. 20 del 1994 che colloca il suddetto controllo, da esercitarsi da parte delle Sezioni regionali, nell'ambito del controllo sulla gestione, venendo a costituire un elemento di valutazione dell'azione amministrativa sotto il profilo dell'efficienza, efficacia economicità della stessa. Quanto sopra trova ulteriore conferma nel disposto di cui

all'art. 7 comma 7 della legge 131 del 2003 laddove si dice che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti *“verificano nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione... il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati”*. Su tale impianto normativo si innestano le previsioni normative del Tuel come riformulate dal decreto-legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, e ulteriormente modificate dall'art. 33 del decreto-legge n. 91/2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116. L'art. 148, co. 1, del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che *“Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno”*.

La norma citata al comma 4 prevede altresì che *“In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5 - bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione”*. La Sezione delle Autonomie ha avuto modo di chiarire come i referti degli enti locali, redatti in base alle linee guida, integrino un utile strumento che affianca il controllo di legittimità e di regolarità espletato ai sensi dell'art. 1, co. 166 ss. legge n. 266/2005 ai fini della verifica *“del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario degli enti monitorati”* (Sezione delle Autonomie 5/2017/INPR). Ed ancora, in tema di rilevanza dei controlli in esame, è stato precisato che *“Il rafforzamento dei controlli interni degli Enti locali è un'esigenza imprescindibile per la salvaguardia dell'integrità e della*

trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali. Il sistema dei controlli interni costituisce, infatti, il necessario contrappeso dell'autonomia concessa ai livelli di governo territoriali dalla riforma del Titolo V della Costituzione introdotta con la legge n. 3 del 2001, specie dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto la disciplina del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. Il rispetto degli obblighi di finanza pubblica, posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, presuppone che gli organi di vertice degli Enti dispongano delle informazioni necessarie per valutare appieno l'andamento della gestione e, nel caso, apportare le opportune misure correttive in presenza di criticità e disfunzioni. Sotto questo profilo, i controlli interni rappresentano un presidio fondamentale per la sana gestione, in quanto utili ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative (controllo di gestione), l'attendibilità del reporting finanziario (controllo amministrativo-contabile), il consolidamento dei risultati delle gestioni (controllo sugli organismi partecipati) e la coerenza degli stessi sia con i risultati attesi (controllo strategico) sia con le aspettative degli utilizzatori finali dei servizi erogati (controllo di qualità). Il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno, oltre a ridurre il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, rischia di alterare i processi decisionali e programmatici, nonché di indebolire le scelte gestionali ed organizzative, con conseguente pericolo di frodi, abusi, sprechi o, semplicemente, cattiva amministrazione delle risorse e del patrimonio dell'Ente. A livello contabile, poi, aumenta il rischio di manipolazioni o errori nella registrazione delle transazioni giornaliere, con conseguente impossibilità per il controllore esterno di fare assegnamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'Ente".

Da quanto sopra emerge con tutta evidenza come il sistema dei controlli interni si connoti per essere, quindi, uno strumento indispensabile di ausilio per le amministrazioni ai fini del corretto svolgimento delle attività gestionali e di programmazione.

L'importanza assegnata dal legislatore ai controlli in esame è comprovata dalla possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria ex art. 148, co. 4, tuel in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno

adottate. Le citate disposizioni rafforzano la portata dei controlli, senza tuttavia stravolgerne la natura fondamentalmente collaborativa.

Che non si tratti di un mero adempimento formale si evince dalle finalità assegnate al controllo in esame, così come esplicitate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione SEZAUT/28/2014/INPR nei termini di seguito compendati:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio, in corso d'anno, degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

Le linee guida e il questionario approvato per il 2020 con deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 13/2021/INPR, pur mantenendo nei tratti essenziali la struttura delle precedenti edizioni si è arricchita di ulteriori contenuti, mediante inserimento di apposite appendici (appendice COVID e lavoro agile), al fine di tener conto degli effetti della pandemia da COVID 19 sul sistema dei controlli interni. Nella considerazione che *“l'emergenza sanitaria indotta dalla pandemia da COVID-19, senza precedenti per imprevedibilità degli esiti, per gravità, durata e dimensioni, ha aperto scenari inediti per gli enti del settore pubblico, mettendo a dura prova la loro finanza a causa degli evidenti e immediati suoi riflessi sulle entrate, sulle spese, sugli investimenti e, in definitiva, sugli equilibri di bilancio. Per affrontare la complessità, l'estensione e le criticità di tale situazione emergenziale, un contributo significativo, sotto il profilo finanziario e gestionale, può essere fornito dal sistema di controllo interno di ciascuna Amministrazione, al fine di rafforzare al massimo, in questo periodo, i processi di controllo”* con deliberazione n.

18/SEZAUT/2020/INPR, sono state determinate *“le linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da COVID-19”*.

Appare, da ultimo, utile evidenziare che la sussistenza di un efficace sistema di controlli interni, in particolare nelle sue articolazioni del controllo di regolarità amministrativo-contabile, del controllo di gestione e del controllo strategico, si palesa vieppiù importante oggi nell'ottica della gestione da parte delle amministrazioni comunali di ingenti risorse destinate ai progetti del PNRR, al fine di supportare la programmazione e il monitoraggio sugli interventi avviati.

Tanto premesso di seguito si riportano gli esiti dell'analisi espletata con riferimento al sistema dei controlli interni nel suo complesso, per poi passare ad analizzare le singole tipologie di controllo rispetto alle quali saranno evidenziate le criticità riscontrate. Sotto il profilo metodologico appare utile evidenziare come nella verifica effettuata ci sia soffermati sui correttivi eventualmente adottati dall'amministrazione comunale al fine di superare le criticità evidenziate dallo stesso ente e rilevate con precedenti deliberazioni di questa Sezione.

Preliminarmente si evidenzia che l'Ente, in sede istruttoria ha trasmesso:

- il regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni (approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 06 dell'09.01.2013);
- il regolamento di contabilità (approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 17 del 11.02.2019).

I. Sistema dei controlli interni

Il Comune di Siderno, con riferimento alle singole tipologie di controllo, riferisce che il sistema dei controlli interni per la regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, il controllo strategico, il controllo sugli equilibri finanziari, il controllo sugli organismi partecipati ed il controllo sulla qualità dei servizi, sono esercitati in conformità a quanto previsto dai regolamenti.

In sede istruttoria veniva rilevato alla luce delle risultanze del questionario un differente numero di report ufficializzati rispetto al previsto/programmato sia nel 2022 (con riferimento al controllo sulle partecipate e qualità dei servizi) che nel 2023 (controllo di regolarità contabile e sulle partecipate) di cui si chiedeva la motivazione.

L'ente ha fornito i chiarimenti richiesti richiamando la disciplina regolamentare, in particolare l'art. 20, a mente del quale il controllo sugli organismi partecipati non contemplerebbe due *report* ma un controllo da effettuare *"almeno una volta in concomitanza con la salvaguardia degli equilibri di bilancio"*. Continuando nei chiarimenti, il Segretario ha evidenziato come l'Ente abbia provveduto¹ ad individuare il Gruppo Amministrazione Pubblica e a definire gli obblighi di consolidamento dei relativi bilanci. Secondo quanto riferito l'organo consiliare² avrebbe *"preso atto di non dover consolidare i bilanci"* degli esercizi 2023 e 2024.

Avuto riguardo al controllo di regolarità amministrativa e contabile, è stato chiarito che nel 2023 è stato fatto un unico *report* finale ricomprensivo dei due *report* semestrali. In relazione poi al controllo sulla qualità dei servizi è stato richiamato il regolamento nella parte in cui disciplina le forme di esercizio di tale tipologia di controllo nei seguenti termini *"si realizza mediante strumenti e metodologie atti a misurare la soddisfazione dei clienti interni ed esterni alle strutture comunali"*. A tale riguardo si afferma che l'amministrazione comunale gode di un sistema fondato sulla rilevazione della soddisfazione degli utenti rispetto al servizio offerto attuata attraverso il collegamento sul sito istituzionale dell'ente ad un *link*³ che consente di esprimere il gradimento mediante *"indicazione delle icone colorate"*.

Ad altro *link* risulterebbe affidata la possibilità di esprimere opinioni *"in merito alla chiarezza e completezza delle informazioni fornite dalla pagina web interpellata"*.

A ciò si aggiunge che nel 2024, secondo quanto riferito, è stato istituito un sistema di rilevazione di *customer satisfaction* presso gli uffici sostanzianti nella somministrazione di un questionario agli utenti di un servizio.

Da ultimo, in riscontro alla richiesta volta a chiarire se avessero trovato idonea evidenza sul sito istituzionale dell'ente i *report* ufficializzati, è stata fornita indicazione del *link*⁴ di riferimento.

¹ con le deliberazioni della Giunta Comunale n.199 del 31/08/2023 e n.188 del 09/08/2024

² con la deliberazione n.29 del 07/09/2023 e con deliberazione n.49 del 30/09/2024

³ <https://www.comune.siderno.rc.it/it#:~:text=Customer%20Satisfaction>

⁴ <http://trasparenzasiderno.asmenet.it/>

In merito alle criticità riscontrate nella organizzazione o nell'attuazione dei controlli riferite, secondo le dichiarazioni rese nel referto, in particolare al controllo strategico con grado medio, al controllo sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi entrambi con grado medio nel 2023 a fronte, per tali ultimi due di un grado di criticità basso del 2022, si chiedeva in sede istruttoria di riferire in merito alle attività poste in essere e che hanno condotto nel 2023 ad assicurare un miglioramento del grado di criticità per il controllo di gestione.

Nei chiarimenti offerti le criticità rilevate nell'attuazione del controllo strategico, del controllo sugli organismi partecipati, del controllo sulla qualità dei servizi e del controllo di gestione, sono state addebitate a profili organizzativi ascrivibili alla carenza di unità di personale da destinare esclusivamente ai servizi in questione. La conseguenza che ne sarebbe discesa è quella di aver gravato di tali incombenze il personale già dedito ad altre attività istituzionali facendo sì che i controlli venissero svolti a spesso *“a margine dell'ordinaria attività gestionale”*.

Avuto riguardo al quesito istruttorio volto a chiarire l'assenza di azioni correttive pur a fronte di report ufficializzati ad eccezione, nel 2023, del controllo sugli organismi partecipati, l'ente ha chiarito che i *report* in questione non richiedevano azioni correttive.

Osservazioni. Il Collegio nel prendere atto di quanto chiarito, invita l'organo di revisione a prestare cura e attenzione nella compilazione del questionario avvalendosi a tal fine anche della possibilità di fornire elementi conoscitivi integrativi nelle apposite sezioni del questionario.

Si espongono di seguito gli ulteriori esiti dell'attività istruttoria e le relative considerazioni della Sezione in merito alle singole tipologie di controllo interno, oggetto di analisi sulla base del referto del Sindaco e delle successive integrazioni istruttorie.

II. Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è volto a garantire la legittimità contabile e amministrativa, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e la

correttezza dell'azione amministrativa e si svolge in via preventiva o successiva rispetto al momento in cui l'atto di spesa spiega i suoi effetti.

In fase istruttoria venivano formulati diversi quesiti su vari aspetti tenendo conto delle dichiarazioni espresse nel questionario. In particolare, l'approfondimento aveva riguardo alla scelta della tecnica di determinazione del campione da sottoporre a controllo successivo, alle motivazioni poste a fondamento di tale scelta, alla significatività statistica e probabilistica del numero di documenti selezionati ed alla tipologia di atti attenzionati, al fine di verificare se le criticità evidenziate con precedente deliberazione di questa Sezione avessero trovato soluzione.

Nel riscontro offerto l'ente ha richiamato l'art. 4 del regolamento rubricato "*Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva*", dal quale si rileva che il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto dal Segretario generale, assistito dal personale dell'ufficio segreteria.

Viene altresì chiarito che *"... con apposito atto organizzativo, il segretario comunale – rilevate alcune carenze nel regolamento- ha determinato e specificato gli ambiti del controllo, ha indicato i parametri per assicurare il campionamento degli atti, ha determinato i tempi di effettuazione dei controlli e ne ha esplicitato le modalità operative, proceduralizzandolo. In particolare, si è costituito l'ufficio di supporto incardinato presso l'ufficio di segreteria, e si è determinato di procedere alle verifiche a cadenza bimestrale, sul presupposto che per garantirne l'efficacia esso deve essere esercitato in tempi ragionevolmente prossimi allo svolgimento dell'attività amministrativa, al fine di garantire l'utile esplicarsi del potere di direttiva, che può anche segnalare l'esigenza del riesame. Si è anche chiarito che il nuovo sistema di controllo interno è fondato non sulla minaccia della sanzione, bensì su un processo condiviso ed imparziale, quello dell'auditing, che in modo trasparente e nell'interesse di tutti, possa aiutare a tenere l'azione amministrativa in zone di sicurezza rispetto ad errori o irregolarità fonte di responsabilità per i responsabili e per gli amministratori, prevenendo anche rischi corruttivi. L'atto organizzativo prevede che il controllo venga effettuato a cadenza bimestrale e che semestralmente venga redatto un report riassuntivo sull'attività posta in essere. Il Comune ha aggiornato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, alla luce anche delle recenti linee guida fornite dall'Anac. In coerenza anche con i più recenti orientamenti della magistratura contabile sull'organizzazione del sistema dei controlli interni*

e, nelle more di una revisione complessiva del regolamento comunale per adeguarlo alle più recenti normative e creare un sistema integrato in cui le misure anticorruzione siano integrate nel piano della performance, si è provveduto in sede di organizzazione dei controlli nel biennio 2022-2023 ad affinare la tecnica del campionamento estendendo il controllo a tutti quegli atti rilevanti in chiave di prevenzione della corruzione, onde accentrare in questa sede il monitoraggio sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione introdotte dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Si è pertanto proceduto con appositi verbali alla individuazione degli atti, implementando anche i parametri di controllo con la verifica del rispetto delle più importanti misure generali e specifiche di cui al richiamato Piano. La percentuale degli atti controllati è stata fissata al 10% del totale. Sono stati sottoposti a controllo soprattutto gli atti determinativi”.

In merito alla richiesta di relazionare circa la natura delle irregolarità riscontrate e la tipologia di atti e servizi interessati, il Segretario generale ha evidenziato che il controllo è stato indirizzato alla verifica dei seguenti elementi:

- correttezza formale nella redazione dell’atto;
- correttezza formale delle procedure;
- rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti;
- rispetto degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al d. lgs. 33/2013;
- rispetto dei tempi dei procedimenti;
- rispetto degli obblighi di acquisto sul mercato elettronico o con altri sistemi di e-procurement.

Nell’ambito del controllo effettuato, secondo quanto riferito, taluni provvedimenti di assunzione di impegno di spesa, avrebbero evidenziato la mancata osservanza delle procedure in tema di individuazione del soggetto affidatario del servizio. Sotto il profilo della tecnica redazionale è stata evidenziata la necessità di prestare maggiore cura allo scopo di evitare refusi che *“potrebbero far sorgere problematiche in termini di chiarezza e coerenza del contenuto, anche per i portatori di interessi esterni”*.

A quanto sopra si aggiunge che avuto riguardo agli affidamenti diretti nel PTPC 2023/2025 è stata inserita quale *best practice* volta a contrastare il fenomeno corruttivo la previsione secondo la quale *“... l’individuazione dell’operatore economico, per i*

contratti di cui al suddetto art. 1 del D.L 76/2020, avvenga previo confronto comparativo tra almeno 2 o 3 operatori economici o tra 2 o 3 preventivi, senza che ciò possa comportare una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento. L'eventuale ricorso all'affidamento diretto dovrà essere adeguatamente motivato".

Anche sugli atti di liquidazione sarebbero state rinvenute carenze sotto il profilo dell'assenza di ogni riferimento alla normativa afferente all'osservanza della tempestività dei pagamenti. Secondo quanto riferito, alle riunioni tenutesi con i responsabili sarebbe conseguita l'adozione di specifiche misure, anche di natura organizzativa, indirizzate ad *"efficientare i processi di spesa e ridurre i tempi di pagamento"* nonché l'assegnazione di specifici obiettivi annuali ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali per garantire il rispetto dei tempi.

In riscontro al quesito istruttorio indirizzato a conoscere la mancata incidenza degli esiti del controllo di gestione dell'anno precedente sull'individuazione dei settori da sottoporre a controllo successivo in entrambi gli esercizi nonché la mancata incidenza nel 2023 degli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile effettuato nell'anno precedente sulle modalità di estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa, è stato dedotto che tali risultati non erano tali da esplicitare alcuna incidenza.

In merito alla diversa frequenza di trasmissione, ai responsabili dei servizi, dei report da semestrale (2022) ad annuale (2023), è stato evidenziato che l'elaborazione è stata semestrale ma la trasmissione è avvenuta con unico report annuale.

Avuto riguardo all'assenza di controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi, l'ente si è limitato a dedurre che *"L'art.4 del regolamento dei controlli, che disciplina specificamente i controlli di regolarità amministrativa successiva, non prevede ispezioni o altre indagini da svolgere su specifici uffici. Per questo motivo, i controlli sono stati effettuati attenendosi a quanto stabilito dal regolamento"*.

In relazione poi all'assenza di verifiche delle attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti e le relative modalità (art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, secondo le modalità di cui all'art. 41 del d.l. n. 66/2014, conv. dalla l. n.

89/2014), il Segretario ha affermato che *“Non ci sono attestazioni dei Responsabili concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente”*.

Altro e specifico approfondimento istruttorio ha avuto riguardo all'implementazione delle procedure per monitorare il flusso delle fatture commerciali entro il termine di legge, cui è stato fornito riscontro nei termini di seguito riportati *“Le fatture commerciali emesse dai creditori dell'Ente, vengono monitorate attraverso il software gestionale in uso. Infatti i flussi telematici transitano, attraverso il Sistema d'Interscambio, direttamente dentro il software dell'Ente che automaticamente protocolla in entrata il documento contabile e lo assegna al Settore competente, ai fini della verifica e della liquidazione, attraverso il codice univoco indicato nella fattura stessa. Il Settore di riferimento, entro i 15 gg., verificata la correttezza della fattura ne dispone l'accettazione o, in caso contrario, la rifiuta restituendola telematicamente al mittente. Ogni responsabile di Settore è censito sulla PCC e può accedere e verificare lo stato delle fatture commerciali, procedendo, eventualmente, a rettifiche che si dovessero rendere necessarie”*.

Da ultimo in merito alla richiesta di chiarire le ragioni per le quali in entrambi gli esercizi a seguito di irregolarità riscontrate, alle direttive inviate ai responsabili dei servizi competenti la percentuale di adeguamento risultasse dal questionario inferiore al 50%, è stato evidenziato, nell'attestare che nell'esercizio successivo la criticità risultava comunque superata, che la stessa rinveniva il fondamento nella *“mancanza, ovvero scarsa, sinergia tra il responsabile del settore e i singoli responsabili di procedimento, proprio finalizzata a omogeneizzare e standardizzare i procedimenti, individuare il contenuto minimo obbligatorio di ogni tipologia di atto, allo scopo di mettere a regime le direttive emanate”*.

Osservazioni. Il Collegio nel prendere atto delle risultanze istruttorie e dei profili critici evidenziati, rammenta, come già del resto in precedenza, che la selezione degli atti da assoggettare a controllo debba essere tale da intercettare le principali criticità nonché le aree soggette a maggiore rischio sulla scorta di una preventiva analisi critica e programmazione ponderata. Dall'istruttoria condotta appare, al contrario, che la tecnica di campionamento adottata (di estrazione casuale) risulti acritica. Stabilire una percentuale fissa di atti da controllare per tutte le categorie di

provvedimenti non può pertanto rappresentare un criterio esaustivo di campionamento, poiché non tiene conto di specifici fattori di rischio, anche legati a fenomeni di corruzione, che caratterizzano maggiormente taluni provvedimenti rispetto ad altri.

Sul punto si rinvia al disposto di cui all'art. 147-bis, comma 2 del TUEL, che stabilisce che il controllo in esame si svolge secondo principi generali di revisione aziendale e riguarda le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, selezionati per il tramite di una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

III. Controllo di gestione

Il controllo di gestione rappresenta l'insieme di strumenti e procedure finalizzati a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati precipuamente nel Piano esecutivo di gestione, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti.

Dal questionario risulta che non è stato trasmesso il referto controllo di gestione alla Corte dei conti (ex art. 198-bis TUEL) con la precisazione che lo stesso “non è stato elaborato”. Al quesito istruttorio indirizzato a conoscerne le ragioni è stata fornita risposta nei termini di seguito riportati *“la tipologia di controllo in questione è stata tra quelle che ha trovato la maggiore difficoltà di attuazione concreta per la mancanza di personale da poter dedicare esclusivamente a tale attività. Tuttavia il controllo è stato avviato ed implementato per come indicato di seguito”*.

In sede istruttoria si chiedeva poi di riferire in merito alle azioni di implementazione eventualmente adottate in ordine a tale tipologia di controllo.

In sede di riscontro è stato precisato che *“Nell'esercizio 2022 si è cercato di implementare un sistema per poter avviare il controllo di gestione. Gli elementi principali posti a base delle valutazioni economiche sono stati il PEG e il Piano della Performance. In tal senso sono stati valutati gli obiettivi raggiunti in relazione a quelli programmati e alle risorse (umane, strumentali e finanziaria) assegnate. Nell'esercizio 2023 il livello di approfondimento è stato ulteriore, in quanto si è provveduto, oltre a quanto fatto nell'esercizio 2022, all'analisi dei due*

servizi più importanti svolti dall'Ente: il Servizio Idrico Integrato e il Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani. L'analisi è stata condotta a conclusione dell'esercizio 2023 in concomitanza con le "verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali", di cui all'art.30 del D.Lgs. n.201/2022. Le risultanze sono state approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n.49 del 29.12.2023 (si allega referto)".

Con specifico prospetto, di seguito riportato, è stato indicato il tasso di copertura dei costi per ciascuna tipologia di servizio a domanda individuale erogato per entrambi gli esercizi.

Esercizio 2022	Costi	Proventi	% copertura
Mensa scolastica	139.000,00	91.517,41	65,84
Impianti sportivi	53.245,19	19.525,00	36,67
	192.245,19	111.042,41	57,76

Esercizio 2023	Costi	proventi	% copertura
Mensa scolastica	189.543,88	87.841,90	46,34
Impianti sportivi	95.951,86	21.609,94	22,52
	285.495,74	109.451,84	38,34

Circa il raggiungimento degli obiettivi operativi dell'azione amministrativa riportati con un grado complessivo medio per i servizi tecnici ed eventuali misure adottate, è stato dedotto che nel 2022 i servizi tecnici facevano capo ai settori dell'urbanistica e dei lavori pubblici. Non essendo stati raggiunti i risultati, nel 2023, secondo quanto riferito, sarebbe stata adottata quale misura *"quella della rimodulazione dell'intera struttura amministrativa-burocratica dell'Ente, con la costituzione delle aree dirigenziali che hanno accorpato la precedente suddivisione in Settori"*.

Avuto riguardo, poi, alla richiesta di riferire in merito alle azioni poste in essere che risultavano aver determinato un miglioramento nel 2023 del grado di raggiungimento degli obiettivi dei servizi alla persona, il Segretario dell'ente ha riferito che sono stati elaborati dei progetti di miglioramento dei servizi *"anche quale ampliamento di servizi finalizzati alla cultura, allo sport e al tempo libero"* cui si sarebbe aggiunta anche la *"implementazione delle nuove aree dirigenziali all'interno della struttura amministrativa dell'Ente"*.

Osservazioni. Nel prendere degli sforzi compiuti e dei progressi si invita l'ente a proseguire nell'attività di implementazione del controllo in esame al fine di renderlo concretamente e proficuamente operativo.

IV. Controllo strategico

Il controllo strategico rappresenta lo strumento attraverso cui verificare lo stato di attuazione dei programmi politici e si esplica mediante l'elaborazione di rapporti periodici da sottoporre all'Organo esecutivo ed al Consiglio ai fini della successiva predisposizione delle deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

I documenti di riferimento in materia di pianificazione strategica, a tal proposito, sono rappresentati dalle Linee programmatiche (art. 46, c.3 TUEL), dalla Sezione Strategica (SeS) del Documento unico di programmazione (art. 170 TUEL), dal bilancio di previsione che abbraccia l'arco temporale di un triennio (art. 162 e ss 11 TUEL), dal Piano della performance (art. 10, d.lgs. n. 150/2009), nonché dalla Relazione di inizio mandato (art. 4-bis, d.lgs. n. 149/2011).

Gli obiettivi indicati in sede di pianificazione sono dotati di un'efficacia precettiva: l'art. 170, c. 7 TUEL ed i principi contabili, difatti, prevedono che il regolamento di contabilità disciplini i casi di inammissibilità ed improcedibilità delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta che non siano coerenti con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP.

In sede istruttoria, sulla scorta delle risultanze del referto, si chiedeva di riferire per il 2023 in merito all'assenza di dichiarazione per ⁵ dei 5 parametri indicati quale base per le verifiche dello stato di attuazione dei programmi da parte dell'organo di indirizzo politico e per il 2022 al mancato ricorso al criterio afferente al grado di assorbimento delle risorse rispetto ai risultati.

Nel riscontro fornito, nel richiamare le previsioni regolamentari in tema di controllo strategico, è stato ripercorso il sistema di valutazione della performance nei termini di seguito riportati *"Gli obiettivi strategici ed operativi sono fissati con il DUP, trovando corrispondenza nelle previsioni del Bilancio e quindi nel PEG. La performance dell'Ente, dei singoli Settori viene misurata e valutata dal Nucleo di Valutazione e la valutazione viene*

⁵ (b) grado di assorbimento delle risorse rispetto ai risultati; c) tempi di realizzazione rispetto alle previsioni; d) rispetto degli standard di qualità prefissati)

quindi confermata dal Sindaco, la misurazione e valutazione dei singoli dipendenti è effettuata dai rispettivi dirigenti, sentiti i responsabili di settore. La relazione della performance complessiva dell'ente è predisposta dal Nucleo di Valutazione e approvata dalla Giunta Comunale. La verifica è stata condotta principalmente sotto l'aspetto della valutazione della percentuale dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati, dando meno spazio ad un'analisi che valutasse anche gli altri parametri indicati al quesito 4.8 lett. b) – c) e d). Il rispetto degli standard di qualità prefissati, in realtà è stato considerato, più in generale, nel controllo di qualità dei servizi”.

A conclusione è stato manifestato l'intendimento di voler comunque prendere in considerazione tali aspetti nell'ambito del futuro controllo.

In merito alla mancata adozione di misure alternative alla rotazione ordinaria e di pubblicazione dei risultati è stato riferito che in realtà *“da una più approfondita analisi del piano anticorruzione adottato dall'Ente per il periodo 2022/2024, emergono delle indicazioni di misure generali di prevenzione del rischio di corruzione che possono essere considerate alternative alla rotazione del personale. Nel piano, tra le altre misure, è previsto:*
1. rendere pubblici tutti i contributi erogati, con identificazione del beneficiario, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza; 2. formazione dei responsabili apicali e del personale, in particolare di coloro che operano nelle aree più a rischio; 3. sviluppo di un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali; 4. pubblicazione di tutti gli incarichi conferiti dall'Ente; 5. pubblicazione di tutte le determinazioni dirigenziali; 6. predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate; 7. suddivisione del procedimento tra più dipendenti. L'applicazione di tali misure è sicuramente una valida alternativa al principio di rotazione del personale, che, in ogni caso, viene applicato”.

Osservazioni. La Sezione nel prendere atto di quanto rappresentato invita a proseguire nel cammino intrapreso.

V. Controllo sugli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari, disciplinato dall'art. 147-quinquies del TUEL come precisato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 5/SEZAUT/2017/INPR *“è diretto a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari, della gestione di competenza, della gestione dei residui e di quella di cassa, anche*

ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, mediante l'attività di coordinamento e vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte dei responsabili dei diversi servizi dell'Ente. L'intento del legislatore è, comunque, quello di responsabilizzare l'intera organizzazione dell'Ente, attraverso il coinvolgimento dell'amministrazione nel suo complesso. La stessa disposizione normativa prescrive, infatti, che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto «sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità». Le modalità, nonché l'assetto organizzativo relativo al controllo degli equilibri, devono trovare esauriente disciplina nel Regolamento di contabilità dell'Ente, con l'obiettivo di coordinare i ruoli specifici dei molteplici attori del controllo in parola e garantire la piena conoscenza delle vicende, interne ed esterne, che possono influire sugli andamenti economico-finanziari.”

In sede istruttoria venivano quindi formulati quesiti istruttori finalizzati a ottenere chiarimenti circa la mancata adozione da parte del Responsabile del servizio finanziario di specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari. Su tale profilo il Segretario ha chiarito che pur in assenza di specifiche linee di indirizzo, nei referti trimestrali dei controlli sugli equilibri finanziari, trovano posto indicazioni e misure che i dirigenti devono osservare.

La situazione riferita alla mancata ricostituzione dei fondi vincolati, emergente dal questionario, è stata così ricostruita, *“Con deliberazione n.3 del 02.01.2023, la Giunta Comunale ha autorizzato l'utilizzo di entrate a destinazione vincolata, ex art.195 del D.Lgs. n.267/2000, al fine di assicurare la liquidità necessaria a garantire il pagamento delle spese correnti, cercando in tal modo di evitare o, quantomeno, di contenere l'accumularsi di debiti insoluti. Pur provvedendo, ai sensi della citata norma, a ricostituire con i primi introiti liberi le risorse vincolate utilizzate, entro la fine dell'esercizio le risorse libere non sono state sufficienti alla ricostituzione delle partite vincolate. Si evidenzia, tuttavia, che a fine esercizio 2023 la situazione di cassa presso il tesoriere era la seguente:*

Fondo di cassa € 1.704.351,09

Cassa vincolata € 2.041.039,97

Cassa non ricostituita € 366.688,48.

Per completezza si evidenzia che presso il conto corrente postale erano giacenti somme per circa 700.000,00 che non potevano essere tecnicamente ormai prelevate entro la fine del 2023. Quindi, di fatto, le partite vincolate erano state completamente ricostituite al 31.12.2023”.

Osservazioni. Il Collegio non rileva profili di inadeguatezza.

VI. Controllo sugli organismi partecipati

Il controllo in esame è finalizzato a rilevare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati sia in termini di bilancio sia in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio affidato o comunque gestito e ad adottare le opportune azioni correttive anche con riferimento ai possibili squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente.

L’art. 147-quater del Tuel dispone che “L'Ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente locale, che ne sono responsabili. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”.

A seguito dell’esame del questionario riferito al biennio in esame, in sede istruttoria veniva chiesto di riferire sull’assenza di specifica struttura dedicata al controllo in argomento.

Nel riscontro offerto si è rimarcata la carenza di personale che avrebbe precluso la creazione di strutture specifiche adibite al controllo interno, di qualunque natura. Il controllo sugli organismi partecipati secondo quanto riferito è attribuito al Settore competente per la gestione delle società partecipate, ovverosia il Settore Finanziario (Area 2 – Programmazione e Finanze) che a tal uopo si avvale del personale assegnato.

Atteso il tenore delle risposte fornite , si chiedeva in istruttoria di relazionare circa le modalità di controllo sugli enti partecipati con particolare attenzione agli aspetti riferiti ai quesiti relativi agli obblighi di comunicazione alle Sezioni regionali delle delibere assembleari che derogano al principio dell'amministratore unico, a norma dell'art. 11, commi 2 e 3, d.lgs. n. 175/2016, all'assenza di *report* informativi periodici da parte degli organismi partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali e alla circostanza che gli organismi partecipati che gestiscono pubblici servizi non hanno pubblicato la Carta dei servizi prevista dall'art. 32 del d.lgs. n. 33/2013.

In sede di riscontro l'ente ha preliminarmente indicato in specifico prospetto, che di seguito si riporta, le partecipazioni detenute, richiamando a tale proposito la delibera consiliare riferita all'ultima rilevazione⁶ effettuata in occasione della definizione degli enti integranti il G.A.P. ⁷

DENOMINAZIONE	FOD FISC	CATEGORIA	TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE	SOCIETA' IN HOUSE	SOCIETA' AFFIDATARIA DIRETTA DI SERVIZIO PUBBLICO	% PARTECIPAZIONE
Asmenet Calabria Soc. Consortile a r.l.	2729450797	Società partecipata	Quota	NO	NO	1,67
GAL Terre Locridee SCARL	2965220805	Società partecipata	Quota	NO	NO	8,81
Locride Ambiente S.p.A. - in fallimento -	2386040790	Società partecipata	Azioni	NO	NO	5,47

Continuando nei chiarimenti è stato evidenziato che *“Le partecipazioni societarie sono di importo irrilevante. In nessuna società cui partecipata, il Comune di Siderno dispone di quote significative del capitale sociale che gli consentono di esercitare qualsivoglia tipo di controllo. Inoltre, nessuna società svolge per il Comune di Siderno un servizio pubblico. Solo*

⁶ deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del 30.09.2024

⁷ approvata dalla Giunta Comunale, ai fini dell'eventuale redazione del bilancio consolidato 2023

la società Asmenet, gestisce il sistema di posta elettronica ordinaria e certificata dell'ente, a fronte del pagamento di un corrispettivo annuale di circa 5.000,00. Addirittura la società Locride Ambiente S.p.A. è in fallimento. In occasione della redazione del rendiconto della gestione, il Settore finanziario provvede a trasmettere una nota alle società partecipate al fine della verifica dei crediti e debiti reciproci, per come previsto dall'articolo 6 comma 4 del D.L. 95/2012".

Osservazioni. Il Collegio allo stato degli atti non rileva particolari profili di criticità.

VII. Controllo sulla qualità dei servizi

Ai sensi dell'art 147 Tuel l'ente deve garantire il controllo della qualità dei servizi erogati sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie finalizzate a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente. Il controllo in esame, mediante la rilevazione della customer satisfaction, esprime la propria valenza sotto il profilo della rispondenza delle prestazioni erogate ai bisogni dell'utenza.

Esaminato il referto in sede istruttoria venivano formulate una serie di richieste. In particolare, si chiedeva di indicare i servizi oggetto di analisi sulla qualità "effettiva" (in termini di prontezza ovvero tempestività/adequatezza dei tempi di risposta, coerenza ed esaustività delle risposte alle richieste degli utenti e di minori disagi o imprevisti prodotti da disservizi) e le ragioni per le quali la suddetta verifica non avesse riguardato altri servizi.

Nel riscontro è stata fornita indicazione dei servizi oggetto del controllo in argomento che risultano essere il servizio idrico, il servizio smaltimento rifiuti, il servizio tributi e i servizi alla persona, con la precisazione che *"Sono stati presi in esame questi servizi in quanto sono quelli a cui si rivolge una numerosa platea di utenti e con i quali il rapporto con gli uffici è, praticamente, quotidiano"*.

In relazione alla richiesta di riferire in merito alla mancata elaborazione ed applicazione, nel 2023, degli indicatori riferiti alla trasparenza dei tempi e dei costi di erogazione, trasparenza sulle responsabilità del servizio e completezza del servizio, l'ente ha chiarito che nell'ambito del controllo di cui si tratta è stata data preferenza agli indicatori riferiti all'aspetto qualitativo del servizio erogato e del rapporto con l'utenza. Ad ulteriore precisazione è stato evidenziato che i costi si rinvergono nelle

determinazioni di approvazione delle tariffe. Conclusivamente viene manifestato l'intendimento di "dare spazio" anche ai citati profili.

In fase istruttoria veniva anche richiesto di motivare l'assenza, nel 2023, come risultante dal referto, di indagini riferite alla soddisfazione degli utenti (interni e/o esterni). Il Segretario dell'ente si è espresso nei termini che seguono" *La risposta fornita dal compilatore del questionario non è precisa, perché la soddisfazione degli utenti interni ed esterni veniva misurata attraverso un'indagine di customer satisfaction alla quale si accedeva direttamente dal sito web istituzionale dell'ente cliccando su un link apposito che dava la possibilità agli utenti di esprimere un giudizio selezionando una "faccina" verde – gialla o rossa. Inoltre, l'utente doveva indicare alcuni dati personali generici (sesso -fascia di età – titolo di studio – professione) e selezionare il servizio che stava giudicando. Infine gli veniva data la possibilità di aggiungere brevi note di commento ed eventuali suggerimenti per migliorare il servizio stesso. Oggi questo sistema, che ancora esiste, si sta implementando con altre informazioni".*

In merito alla dichiarata assenza di confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni e alla mancata previsione di forme di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse (*stakeholders*) nella fase di definizione degli standard di qualità, è stato dedotto che il *benchmarking* non viene effettuato in quanto *"la realtà socio economica dei Comuni di simili dimensioni (e anche di dimensioni inferiori) più prossimi a questo Ente non lascerebbe trarre effetti benevoli alla qualità dei servizi resi. Il confronto con realtà fuori regione, invece, pur evidenziando aspetti utili da cogliere per incrementare la qualità dei servizi forniti, risultano, molto spesso, di non facile applicazione nel breve periodo. E' tuttavia con queste realtà che questo Ente si confronta, seppur informalmente, al fine di trarre spunti utili per le finalità da conseguire".*

Avuto riguardo al coinvolgimento degli *stakeholders*, secondo quanto riferito, *"anche se non propriamente nella definizione degli standard qualitativi, gli stakeholders sono stati invitati ai tavoli tecnici tuttavia i risultati ottenuti, spesso, non sono stati edificanti".*

In istruttoria poi venivano chiesti chiarimenti circa la dichiarata estensione delle rilevazioni sulla qualità dei servizi anche agli organismi partecipati, tenuto conto di quanto dichiarato nel referto circa l'assenza di indicatori sulla qualità dei servizi affidati. Sul punto è stato chiarito che tali rilevazioni vengono estese solo in presenza

di effettivo affidamento del servizio pubblico. Circostanza che attualmente non ricorre.

Da ultimo veniva richiesto di riferire in che termini l'Ente avesse realizzato un innalzamento degli *standards* economici o di qualità dei servizi (nel loro insieme o per singole prestazioni) misurabili attraverso indicatori definiti e pubblicizzati.

L'ente si è limitato ad affermare che *"Sono migliorati dal punto di vista qualitativo alcuni servizi. In particolare, quello di raccolta e smaltimento rifiuti che ha anche portato ad un innalzamento della percentuale di raccolta differenziata"*.

Osservazioni.: Il Collegio nel prendere atto di quanto comunicato dall'Ente raccomanda, per il futuro, una maggiore cura nella compilazione del questionario. Si rileva la mancata elaborazione ed applicazione, nel 2023, degli indicatori riferiti alla trasparenza dei tempi e dei costi di erogazione, trasparenza sulle responsabilità del servizio e completezza del servizio.

VIII. Appendice PNRR

Con riferimento a tale sezione l'ente ha evidenziato di essere soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi PNRR e di aver predisposto controlli sui soggetti esterni che eseguono gli interventi sul PNRR.

E' stato dichiarato nel questionario che non sono stati effettuati controlli sulle procedure di gara e che gli organi di controllo interno non conducono verifiche periodiche sugli atti gestionali adottati dall'Ente in qualità di soggetto attuatore del PNRR, al fine di verificare che: a) sia stata garantita la completa tracciabilità delle operazioni collegate a *milestone e target* del PNRR, mediante l'attribuzione di un'apposita codificazione contabile e l'associazione al CUP del singolo progetto; b) siano stati conservati tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici; c) sia stato richiesto ed attribuito, per ogni procedimento connesso all'attuazione di programmi del PNRR, un apposito codice CUP, in mancanza del quale gli atti medesimi sono da considerarsi giuridicamente nulli (art. 11, l. n. 3/2003 e art. 1, delibera CIPE 16 novembre 2020).

Ed ancora, è emerso che il controllo di gestione non produce specifici report, indirizzati agli organi direzionali, al fine di monitorare, nel corso della gestione, il grado di conseguimento delle misure previste dal PNRR, e il rispetto dei tempi

programmati dalla timeline interna e da quella relativa alla rendicontazione semestrale all'UE (decreto Mef 6 agosto 2021, allegato 2), e che l'Ente non ha predisposto controlli sui soggetti esterni che eseguono gli interventi del PNRR.

In sede istruttoria si chiedeva di riferire in merito ai profili di cui sopra. In sede di riscontro l'ente, in tema di controlli effettuati sulle procedure di gara, ha risposto nei termini di seguito riportati *"I controlli dal punto di vista della regolarità amministrativa e contabile sono stati effettuati solo sulla esistenza di nuovi capitoli di bilancio codificati per il PNRR. Per quanto riguarda le determinazioni esse sono state controllate in merito alla presenza del logo Finanziato dall'Unione europea, che viene riprodotto automaticamente quando viene creato il file della di una determinazione dirigenziale che riguarda una procedura collegata al PNRR e alla corretta indicazione nell'oggetto dell'atto di tutte le informazioni che riconducono l'atto stesso in maniera univoca al progetto finanziato e alla relativa procedura di gara. Si fa riferimento, in particolare, oltre alla indicazione della misura del PNRR, alla presenza del codice CUP e del codice CIG"*.

Tale risposta è richiamata anche in ordine alle richieste riferite alle verifiche periodiche sugli atti gestionali adottati dall'Ente in qualità di soggetto attuatore del PNRR da parte degli organi di controllo interno. Ad ulteriore precisazione è evidenziato che *l'Organo di Revisione nella propria relazione al bilancio e al rendiconto dedicata una sezione a riportare i controlli effettuati sulla gestione del PNRR*.

Avuto riguardo agli specifici report l'ente ha dedotto che il controllo di gestione non ha prodotto tali report ufficializzati. *"Si comunica, tuttavia, che la cabina di regia istituita presso l'Ente di riunisce mensilmente per verificare lo stato di attuazione dei progetti PNRR. Dall'esercizio, in corso, si provvederà in sede di referto del controllo di gestione a riportare una apposita sezione dedicata al PNRR"*.

I controlli sui soggetti esterni che eseguono gli interventi del PNRR, secondo quanto riferito *"sono di norma affidati ai RUP, i quali effettuano le attività previste dal D.Lgs.n.36/2023, ma non predispongono appositi report in merito"*.

Osservazioni. La Sezione raccomanda di adottare dei correttivi per quanto attiene alla produzione dei report a supporto della funzione strategica e gestionale e del continuo monitoraggio del grado di conseguimento delle misure previste nonché del

rispetto dei tempi programmati per la realizzazione degli interventi e la successiva rendicontazione.

P.Q.M

La Sezione regionale di controllo per la CALABRIA

ACCERTA

- la parziale adeguatezza delle varie tipologie di controlli interni del Comune di Siderno, nei termini di cui in motivazione

INVITA

Il comune ad intraprendere le iniziative necessarie ai fini del superamento delle criticità e debolezze di sistema riscontrate ed evidenziate nelle osservazioni conclusive formulate per ciascuna forma di controllo.

DISPONE

- che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa, mediante l'applicativo Con.Te, al Segretario Generale, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione e all'Organismo di valutazione del Comune Siderno.
- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, (sezione "Amministrazione Trasparente") ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2024

Il Relatore

Emanuela Friederike DAUBLER

Il Presidente

Rossella SCERBO

Depositata in segreteria

Il Direttore della segreteria

Dott.ssa Manuela Giacobbe